



**COMUNE DI CARPEGNA**  
***PROVINCIA DI PESARO E URBINO***

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 8**  
**Del 31/07/2020**

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DELL'ISOLA PEDONALE NEL CENTRO ABITATO NEL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 23.08.2020 NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 20,30 ALLE ORE 23,30.**

IL SINDACO

RUGGERI MIRCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**COMUNE DI CARPEGNA**  
**Montefeltro**  
Provincia di Pesaro e  
Urbino

Piazza Conti, 18  
61021 Carpegna

☎ 0722 727065  
☎ 0722 727007  
[www.carpegna.it](http://www.carpegna.it)

**POLIZIA LOCALE**  
Tel. 0722727065 e-mail

[poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it](mailto:poliziamunicipale@comune.carpegna.pu.it)

PEC [comune.carpegna@emarche.it](mailto:comune.carpegna@emarche.it)



**Oggetto:** Istituzione dell'isola pedonale nel centro abitato nel periodo dal 01.08.2020 al 23.08.2020 nella fascia oraria compresa tra le ore 20,30 alle ore 23,30.

## IL SINDACO

**Premesso** che nei mesi estivi e soprattutto in agosto nel Comune di Carpegna è previsto un notevole afflusso turistico con conseguente aumento della popolazione, per cui si rende necessario individuare maggiori spazi di aggregazione e di socialità;

**Atteso** che la presenza di turisti e villeggianti locali ha come conseguenza l'aumento del traffico veicolare i cui effetti specialmente nelle ore serali, impongono misure adeguate di tutela della sicurezza stradale soprattutto dell'utenza debole (ciclisti e pedoni) con particolare riguardo alle aree del centro abitato di interesse turistico-commerciale maggiormente esposte;

**Considerata** la necessità di istituire durante il periodo estivo, un'isola pedonale per consentire alla popolazione tutta ed in particolare ai bambini di poter circolare liberamente senza incorrere nel rischio di essere coinvolti in incidenti con veicoli a motore in generale;

**Considerato** inoltre che, come da consolidata tradizione, numerose manifestazioni inserite nel programma degli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le varie Associazioni, hanno luogo nel centro del paese;

**Ritenuto** di dover attuare il predetto dispositivo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la circolazione stradale, nonché di contenere gli effetti negativi determinati dai numerosi veicoli circolanti;

**Ravvisata** la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di attuare un'adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire la realizzazione della suddetta area;

**Visto** che negli anni l'istituzione dell'isola pedonale nella zona centrale del paese è stata accolta molto positivamente dalla popolazione dell'intero paese divenendo luogo di richiamo, d'incontro e di aggregazione per molte persone;

**Visto** il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Visti** gli articoli 3, c. 1° n. 2, 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada-;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto** quanto sopra visto e considerato:

### **ORDINA**

a partire da **sabato 01 agosto 2020** e fino a **domenica 23 agosto 2020**, l’interdizione della circolazione stradale nel centro abitato di Carpegna mediante l’istituzione temporanea della seguente isola pedonale tutti i giorni con validità dalle ore 20,30 alle ore 23,30:

**DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA** con rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti piazze e tratti di strada:

- **Via R. Sanzio;**
- **Via Amaducci** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie R. Sanzio – C.A. Guerrieri – Piazza Conti;
- **Piazza Conti** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie C.A. Guerrieri e Piazza Conti (altezza fontana dei Principi di Carpegna) – Roma;
- **Via Roma** nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie P.zza Conti - Falconieri

**In deroga è consentita la circolazione e la sosta nell’isola pedonale dei veicoli comunali in servizio di pubblica utilità, di quelli delle Forze di Polizia e dell’Ordine, dei servizi di emergenza e di soccorso, nonché ai velocipedi e ai veicoli al servizio di persone munite di apposito contrassegno.**

All’Ufficio Tecnico LL.PP. di Carpegna è demandato il compito dell’apposizione e rimozione della relativa e opportuna segnaletica stradale compresa l’indicazione dei percorsi alternativi.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell’art. 37/3 C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92 è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Amministrazione Comunale.

Carpegna lì, 31.07.2020

**IL SINDACO**  
**Mirco RUGGERI**

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*